

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

9.

SEDUTA DI MARTEDÌ 26 SETTEMBRE 1995

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TIZIANA MAIOLO

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		Anedda Gian Franco (gruppo alleanza nazionale), <i>Relatore</i>	73
Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali (1901-bis)	73	ALLEGATO:	
Maiolo Tiziana, <i>Presidente</i>	73	Articoli del nuovo testo del disegno di legge n. 1901-bis	77

La seduta comincia alle 15,45.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Discussione del disegno di legge: Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali (1901-bis).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Anedda.

GIAN FRANCO ANEDDA, *Relatore*. Signor presidente, ricordo che il provvedimento è stato trasferito in sede legislativa pochi giorni or sono, nel nuovo testo elaborato dalla Commissione in sede referente. Rinvio, per l'illustrazione del testo, al dibattito già svolto in quella sede e propongo che sia fissato, come termine per la presentazione degli emendamenti riferiti a tale nuovo testo, quello di martedì 3 ottobre, alle ore 14. In tal modo sarà possibile, sin dal pomeriggio del 3 ottobre, procedere alle votazioni.

Ricordo infine che il provvedimento è di grande rilievo ed urgenza e si collega all'attuazione degli accordi di Schengen.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al nuovo testo del disegno di legge n. 1901-bis sia fissato a martedì 3 ottobre, alle ore 14.

(Così rimane stabilito).

Avverto che il nuovo testo del disegno di legge n. 1901-bis, adottato dalla Commissione in sede referente e trasferito recentemente in sede legislativa, sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 15,50.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia il 27 settembre 1995.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO

ALLEGATO

**Tutela delle persone rispetto
al trattamento dei dati personali (1901-bis).**

NUOVO TESTO

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 (Finalità e definizioni)	<i>Pa</i> _g	79
Art. 2 (Ambito di applicazione)	»	80
Art. 3 (Trattamento per fini esclusivamente personali)	»	80
Art. 4 (Trattamenti in ambito pubblico)	»	80
Art. 5 (Trattamenti svolti senza l'ausilio di mezzi elettronici)	»	81
Art. 6 (Trattamento di dati detenuti all'estero)	»	81

CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 7 (Notificazione)	»	81
Art. 8 (Responsabile)	»	82

CAPO III. - MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SEZIONE I - RACCOLTA DEI DATI

Art. 9 (Modalità di raccolta dei dati)	»	81
Art. 10 (Informazioni rese all'interessato)	»	83

SEZIONE II - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 11 (Consenso)	»	84
Art. 12 (Casi di esclusione del consenso)	»	84
Art. 13 (Diritti dell'interessato)	»	85
Art. 14 (Limiti nell'esercizio dei diritti)	»	86

**SEZIONE III - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI,
LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEL DANNO**

Art. 15 (Custodia dei dati)	»	86
Art. 16 (Cessazione del trattamento dei dati)	»	87
Art. 17 (Limiti all'utilizzabilità di dati personali)	»	87
Art. 18 (Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali)	»	87

SEZIONE IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 18-bis (Incaricati del trattamento)	»	88
Art. 19 (Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati)	»	88
Art. 20 (Divieto di comunicazione e diffusione)	»	88

CAPO IV - TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI

Art. 21 (Dati sensibili)	Pag.	89
Art. 22 (Dati inerenti alla salute e alla vita sessuale)	»	89
Art. 23 (Dati relativi all'articolo 686 del codice di procedura penale)	»	90
Art. 23-bis (Trattamento di dati particolari nell'esercizio della professione di giornalista)	»	90
Art. 24 (Dati riguardanti persone giuridiche)	»	91

CAPO V - TRATTAMENTI SOGGETTI A REGIME SPECIALE

Art. 25 (Trattamento da parte di soggetti pubblici)	»	91
Art. 26 (Trasferimento di dati all'estero)	»	92

CAPO VI - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 27 (Tutela)	»	92
----------------------------	---	----

CAPO VII - GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI

Art. 28 (Istituzione del Garante)	»	93
Art. 29 (Compiti del Garante)	»	94
Art. 30 (Verifiche e controlli)	»	95
Art. 31 (Ufficio del Garante)	»	96

CAPO VIII - SANZIONI

Art. 32 (Omessa o infedele notificazione o comunicazione)	»	97
Art. 33 (Trattamento illecito di dati personali)	»	98
Art. 34 (Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati)	»	98
Art. 35 (Inosservanza dei provvedimenti del Garante)	»	98
Art. 36 (Pena accessoria)	»	98
Art. 37 (Sanzioni amministrative)	»	98

CAPO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ED ABROGAZIONI

Art. 38 (Legislazione regionale)	»	99
Art. 39 (Comunicazioni al Garante)	»	99
Art. 40 (Disposizioni transitorie)	»	99
Art. 41 (Modifiche a disposizioni vigenti)	»	100
Art. 42 (Abrogazioni)	»	101

CAPO X - COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 43 (Copertura finanziaria)	»	102
Art. 44 (Entrata in vigore)	»	102

CAPO I.
PRINCIPI GENERALI

ART. 1.

(Finalità e definizioni).

1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche e giuridiche e di ogni altro ente o associazione, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

2. Ai fini della presente legge si intende:

a) per « banca di dati », qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;

b) per « trattamento », qualunque operazione o complesso di operazioni, svolte con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;

c) per « dato personale », qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione ivi compreso un numero di identificazione personale;

d) per « titolare », la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

e) per « responsabile », la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposto dal titolare al trattamento di dati personali;

f) per « interessato », la persona fisica, la persona giuridica, l'associazione o l'ente cui si riferiscono i dati personali;

g) per « comunicazione », il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

h) per « diffusione », il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per « dato anonimo », il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

l) per « blocco », la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;

m) per « Garante », l'autorità istituita ai sensi dell'articolo 28.

ART. 2.

(Ambito di applicazione).

1. La presente legge si applica al trattamento di dati personali da chiunque effettuato nel territorio dello Stato.

ART. 3.

(Trattamento per fini esclusivamente personali).

1. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non è soggetto all'applicazione della presente legge, sempreché i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.

2. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15.

ART. 4.

(Trattamenti in ambito pubblico).

1. La presente legge non si applica al trattamento di dati personali effettuato:

a) dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 42 della presente legge, ovvero sui dati destinati a confluire in base alla legge, nonché in virtù della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen resa esecutiva con legge 30 settembre 1993, n. 388;

b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge;

c) nell'ambito del servizio del casellario giudiziale di cui al titolo IV del libro decimo del codice di procedura penale e al regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, e successive modificazioni, o, in base alla legge, nell'ambito del servizio dei carichi pendenti nella materia penale;

d) in attuazione dall'articolo 371-bis, comma 3, del codice di procedura penale o, per ragioni di giustizia, nell'ambito di uffici giudiziari, del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero di grazia e giustizia;

e) da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati,

in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento.

2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 9, 15, 17, 29 e 30, comma 6.

ART. 5.

(Trattamenti svolti senza l'ausilio di mezzi elettronici).

1. Il trattamento di dati personali svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è soggetto alla medesima disciplina prevista per il trattamento effettuato con l'ausilio di tali mezzi.

ART. 6.

(Trattamento di dati detenuti all'estero).

1. Il trattamento nel territorio dello Stato dei dati personali detenuti all'estero è soggetto alle disposizioni della presente legge se l'ordinamento del Paese nel quale i dati sono detenuti non assicura un livello di protezione delle persone di grado pari a quello assicurato nell'ordinamento italiano, valutata anche la natura dei dati e le finalità del trattamento.

2. Chiunque intenda procedere al trattamento di cui al comma 1 è tenuto a darne preventiva comunicazione al Garante, specificando le finalità del trattamento e la natura dei dati. Esperiti i necessari accertamenti il Garante informa tempestivamente il notificante se al trattamento è applicabile la presente legge.

3. Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un trasferimento di dati personali oltre frontiera si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 26.

CAPO II.

OBBLIGHI PER IL TITOLARE
DEL TRATTAMENTO

ART. 7.

(Notificazione).

1. Il titolare che intenda procedere ad un trattamento di dati personali soggetto al campo di applicazione della presente legge, è tenuto a darne notificazione al Garante.

2. La notificazione è effettuata preventivamente ed una sola volta, a prescindere dal numero delle operazioni da svolgere, nonché dalla durata del trattamento e può riguardare uno o più trattamenti con fi-

nalità correlate; una nuova notificazione è richiesta solo se muta taluno degli elementi indicati nel comma 4 e deve precedere l'effettuazione della variazione.

3. La notificazione è sottoscritta dal notificante e dal responsabile del trattamento, con firme autenticate nei modi di legge.

4. La notificazione contiene:

a) il nome, la denominazione o la ragione sociale, il domicilio, la residenza o la sede del titolare;

b) le finalità del trattamento;

c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di interessati alle quali si riferiscono;

d) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;

e) le categorie di misure tecniche ed organizzative adottate per la sicurezza dei dati;

f) a quale o a quali banche di dati si riferisce il trattamento, nonché l'eventuale connessione con altri trattamenti o banche di dati, anche fuori del territorio nazionale;

g) il tempo previsto per la conservazione e per la comunicazione o diffusione dei dati;

h) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio o la residenza del responsabile del trattamento; in mancanza di tale indicazione si considera responsabile del trattamento il notificante;

i) la qualità e la legittimazione del notificante.

5. I soggetti tenuti ad iscriversi o che vanno annotati nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, nonché coloro che devono fornire le informazioni di cui all'articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, possono effettuare la notificazione per il tramite di queste ultime, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 31, comma 3.

ART. 8.

(Responsabile).

1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, che, anche tramite verifiche periodiche, deve vigilare sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.

4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto.

CAPO III.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI

SEZIONE I.
RACCOLTA DEI DATI.

ART. 9.

(Modalità di raccolta dei dati).

1. I dati personali oggetto di trattamento debbono essere:
- a) trattati in modo lecito e corretto;
 - b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
 - c) esatti e, se necessario, aggiornati;
 - d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

ART. 10.

(Informazioni rese all'interessato).

1. L'interessato o la persona dalla quale sono raccolti i dati personali deve essere previamente informata circa:
- a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
 - c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
 - d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
 - e) i diritti di cui all'articolo 13;
 - f) il nome, la denominazione o la ragione sociale, il domicilio, la residenza o la sede del titolare e, se designato, del responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può

ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, l'accertamento di illeciti o l'irrogazione di sanzioni da parte di organi pubblici.

SEZIONE II.

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI.

ART. 11.

(Consenso).

1. Il trattamento di dati personali da parte di privati e di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.

2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.

3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e in forma specifica, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 10.

4. Il consenso non è richiesto quando il trattamento è effettuato da soggetti pubblici diversi dagli enti pubblici economici.

ART. 12.

(Casi di esclusione del consenso).

1. Il consenso non è richiesto quando il trattamento:

a) riguarda dati detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

b) è finalizzato all'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o di misure precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero all'adempimento di un obbligo legale;

c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque;

d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica;

e) è effettuato nell'ambito dell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità;

f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche da parte di persone fisiche e giuridiche, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

g) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato.

ART. 13.

(Diritti dell'interessato).

1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:

a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b) di essere informato su quanto indicato nell'articolo 7, comma 4, lettere a) e b);

c) di ottenere, a cura del responsabile del trattamento, senza ritardo:

1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica su cui si basa il trattamento, previa corresponsione di un contributo spese, da determinarsi con il regolamento di cui all'articolo 31, comma 3; la richiesta può essere rinnovata, salvo l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;

2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti;

3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;

4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale conoscenza si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

5) la cancellazione dei dati utilizzati al fine di invio di corrispondenza o materiale pubblicitario:

d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.

3. Nell'esercizio dei diritti l'interessato può delegare, per iscritto, persone fisiche o associazioni.

4. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica.

ART. 14.

(Limiti nell'esercizio dei diritti).

1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c) e d) non possono essere esercitati nei confronti dei trattamenti di dati personali raccolti:

a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni;

b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni;

c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;

d) da un soggetto pubblico, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti la politica monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari nonché la tutela della loro stabilità.

2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera d), esegue le necessarie verifiche nei modi di cui al comma 4 dell'articolo 30 e indica le necessarie modificazioni ed integrazioni, verificandone l'attuazione.

SEZIONE III.

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEL DANNO.

ART. 15.

(Custodia dei dati).

1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di protezione, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

2. Le misure minime di protezione da adottare in via preventiva sono individuate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e

dell'artigianato, dell'interno, del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni.

3. Le misure di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza biennale, con successivi regolamenti emanati con le modalità del medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica del settore e all'esperienza maturata.

4. Le regole tecniche per la sicurezza dei dati trattati dagli organismi di cui all'articolo 4, comma 1, sono stabilite dall'alto funzionario dello Stato al quale sono attribuite, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le funzioni di autorità nazionale per la sicurezza.

ART. 16.

(Cessazione del trattamento dei dati).

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il titolare deve notificare preventivamente al Garante la loro destinazione.

2. I dati possono essere:

a) distrutti;

b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento per finalità non incompatibili con gli scopi per i quali i dati sono raccolti;

c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.

3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera b) del comma 2 o in violazione di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti.

ART. 17.

(Limiti all'utilizzabilità di dati personali).

1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato.

2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di decisione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d).

ART. 18.

(Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali).

1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali, è tenuto al risarcimento se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

SEZIONE IV.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI.

ART. 18-bis.

(Incaricati del trattamento).

1. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate per iscritto di compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che operano sotto la loro diretta autorità.

ART. 19.

(Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati).

1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di privati e di enti pubblici economici sono ammesse:

- a) con il consenso espresso dell'interessato;
- b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi e i regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilità e pubblicità;
- c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
- d) nell'ambito dell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità;
- e) se i dati attengono allo svolgimento di attività economiche da parte di persone fisiche e giuridiche, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
- f) quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato.

ART. 20.

(Divieto di comunicazione e diffusione).

1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione di cui all'articolo 7.

2. Sono altresì vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali dei quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero quando sia decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 9, comma 1, lettera e).

3. Il Garante può vietare la diffusione di taluno dei dati relativi a singoli soggetti, od a categorie di soggetti, quando la diffusione si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettività. Il provvedimento è impugnabile ai sensi dell'articolo 27, commi 6 e 7.

CAPO IV.

TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI

ART. 21.

(Dati sensibili).

1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.

2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro 45 giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere opportune verifiche e l'adozione di misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.

3. Il consenso e l'autorizzazione di cui al comma 1 non sono richiesti quando il trattamento dei dati è effettuato nell'ambito dell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità.

4. Il trattamento dei dati indicati nel comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite.

ART. 22.

*(Dati inerenti alla salute
e alla vita sessuale).*

1. Gli esercenti le professioni sanitarie, gli organismi sanitari pubblici e gli enti previdenziali possono, anche senza il consenso dell'interessato e senza l'autorizzazione del Garante, trattare i dati personali idonei a rivelare le anomalie fisiche e psichiche, l'uso di sostanze alcoliche o intossicanti, nonché i comportamenti e le caratteristiche sessuali, o comunque riguardanti lo stato di salute, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per il perseguimento di finalità di

tutela dell'incolumità fisica e della salute dei singoli o della collettività.

2. La comunicazione dei dati di cui al comma 1 a terzi è ammessa:

a) con il consenso scritto dell'interessato;

b) quando sia necessario per finalità di ricerca scientifica o di statistica, e si tratti di dati anonimi;

c) quando sia necessario per fini di difesa dello Stato, di prevenzione o accertamento di illeciti o per l'irrogazione di sanzioni, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.

3. La comunicazione all'interessato di tali dati personali può essere effettuata solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare.

4. Il Garante può autorizzare la comunicazione di taluno dei dati di cui al comma 1, concernenti uno o più soggetti, tra strutture determinate, oppure di singole specie di dati relativi a talune categorie di soggetti tra strutture specializzate, quando sia indispensabile per scopi di prevenzione e cura sia dell'interessato che di altri soggetti o della collettività. L'autorizzazione è rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità. È vietata la comunicazione dei dati ottenuti oltre i limiti fissati con l'autorizzazione.

5. La diffusione dei dati di cui al presente articolo è vietata, salvo che nel caso di cui al comma 2, lettera c) e quando si riferisce a dati trattati nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità.

6. Il Garante può autorizzare gli esercenti attività assicurativa, impartendo prescrizioni a garanzia dell'interessato, a trattare, senza il consenso dell'interessato, i dati inerenti alla salute, se il trattamento è indispensabile per accertare o prevenire illeciti connessi alla medesima attività.

ART. 23.

(Dati relativi all'articolo 686 del codice di procedura penale).

1. I dati personali idonei a rivelare i provvedimenti di cui all'articolo 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale, possono essere trattati soltanto se risulta indispensabile per il perseguimento di rilevanti finalità di interesse pubblico, e se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati trattati, le finalità perseguite e le precise operazioni del trattamento autorizzate.

ART. 23-bis.

*(Trattamento di dati particolari
nell'esercizio della professione di giornalista).*

1. Il consenso dell'interessato e l'autorizzazione del Garante non sono richiesti quando il trattamento o la diffusione dei dati di cui agli articoli 21, 22 e 23 sono effettuati nell'esercizio della pro-

fessione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità.

2. Il Garante promuove, nei modi di cui all'articolo 29, comma 1, lettera *h*), la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia relativo al trattamento e alla diffusione dei dati di cui al comma 1 del presente articolo effettuato nell'esercizio della professione di giornalista.

ART. 24.

(Dati riguardanti persone giuridiche).

1. Il trattamento, nonché la cessazione del trattamento dei dati concernenti persone giuridiche non è soggetto a notificazione.

2. L'interessato non ha diritto di ottenere dal responsabile del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati che lo riguardano e la comunicazione degli stessi, nonché della logica posta alla base del trattamento.

3. Ai dati riguardanti le persone giuridiche non si applicano gli articoli 6 e 26.

CAPO V.

TRATTAMENTI SOGGETTI A REGIME SPECIALE

ART. 25.

*(Trattamento da parte
di soggetti pubblici).*

1. Il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, senza il consenso dell'interessato, nei limiti stabiliti dalla legge e dal regolamento.

2. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, dei dati trattati è ammessa quando sia prevista da norme di legge o di regolamento, o risulti comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In quest'ultimo caso deve esserne data previa comunicazione al Garante, che vieta, con provvedimento motivato, la comunicazione o la diffusione se risultano violate le disposizioni della presente legge.

3. La comunicazione o diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici a privati o a enti pubblici economici è consentita solo se prevista da norme di legge o di regolamento.

4. I criteri di organizzazione delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attuati nel pieno rispetto delle disposizioni della presente legge.

ART. 26.

(Trasferimento di dati all'estero).

1. Il trasferimento, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento fuori del territorio nazionale, anche se temporaneo, deve essere previamente notificato al Garante, alle medesime condizioni di cui all'articolo 7.

2. Il trasferimento può avvenire soltanto dopo trenta giorni dalla data della notificazione; il termine è di quarantacinque giorni qualora il trattamento riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 21 e 23.

3. Il Garante, valutata anche la natura dei dati e le finalità del trattamento, può vietare il trasferimento qualora l'ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati non garantisca una protezione di livello pari a quello assicurato dall'ordinamento italiano.

4. Contro il divieto può essere proposta opposizione a norma dell'articolo 27, comma 6.

5. Il presente articolo non si applica al trasferimento di dati personali effettuato nell'ambito dell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità.

6. La notificazione di cui al comma 1 è effettuata ai sensi dell'articolo 7 ed è annotata in apposita sezione del registro previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera a).

CAPO VI.

TUTELA AMMINISTRATIVA
E GIURISDIZIONALE

ART. 27.

(Tutela).

1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, possono essere fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante. Il ricorso al Garante non può essere proposto qualora, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, sia stata già adita l'autorità giudiziaria.

2. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto solo dopo che siano decorsi tre giorni dalla richiesta avanzata sul medesimo oggetto al responsabile del trattamento. La presentazione del ricorso rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.

3. Nel procedimento dinanzi al Garante, il titolare, il responsabile e l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o documenti. Il Garante può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di perizie.

4. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare e al responsabile, con decisione moti-

vata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato, e assegnando un termine per la loro adozione. Il provvedimento è comunicato senza ritardo alle parti interessate, a cura dell'ufficio del Garante. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi venti giorni dalla data di presentazione, equivale al suo rigetto.

5. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in via provvisoria, con provvedimento non impugnabile, il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati ovvero l'immediata sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto se, entro i successivi venti giorni, non è adottata la decisione di cui al comma 4.

6. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui al comma 4, il titolare o l'interessato possono proporre opposizione al tribunale del luogo ove risiede il titolare, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione o del rigetto tacito. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.

7. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), e può sospendere, a richiesta, l'esecuzione del provvedimento.

8. Tutte le controversie, ivi comprese quelle inerenti il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 1, o che riguardano, comunque, l'applicazione della presente legge, sono di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

9. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche nei casi di violazione dell'articolo 9.

CAPO VII.

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI

ART. 28.

(Istituzione del Garante).

1. È istituito il Garante per la protezione dei dati.
2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
3. Il Garante è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, nominati con determinazione adottata, d'intesa tra loro, dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Il presidente e i membri sono scelti tra persone che assicurino indipendenza e che siano esperti di riconosciuta competenza delle materie del diritto e dell'informatica.
4. Il presidente e i membri durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per più di una volta; per tutta la durata dell'incarico il presidente e i membri non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza,

né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.

5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i membri sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.

6. Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennità di funzione sono determinate, con il regolamento di cui all'articolo 31, comma 3, in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.

ART. 29.

(Compiti del Garante).

1. Il Garante ha il compito di:

a) istituire e tenere un registro generale dei trattamenti sulla base delle notificazioni ricevute;

b) controllare se i trattamenti di dati sono effettuati nel rispetto delle norme di legge o di regolamento e in conformità della notificazione;

c) segnalare ai relativi titolari o responsabili le modificazioni opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;

d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati o delle associazioni che li rappresentano, relative ad inosservanze di legge o di regolamento, e provvedere sui ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 27;

e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti;

f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento di cui all'articolo 12, comma 2, o di una banca di dati;

g) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni;

h) promuovere nell'ambito di categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;

i) curare la diffusione tra il pubblico delle norme che regolano la materia e delle relative finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15;

l) vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o disporre il blocco quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati;

m) segnalare al Governo l'opportunità di provvedimenti normativi richiesti dall'evoluzione del settore;

n) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della presente legge, che è trasmessa al Parlamento e al Governo, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce;

o) curare l'attività di assistenza indicata nel capitolo IV della Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981, e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della convenzione medesima;

p) esercitare il controllo sui trattamenti previsti dall'articolo 4 e verificare, anche su richiesta dell'interessato, se rispondono ai requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti.

2. Il registro di cui al comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, è tenuto nei modi di cui all'articolo 31, comma 5. Entro il termine di un anno dalla data della sua istituzione, il Garante promuove opportune intese con le province e con eventuali altre pubbliche amministrazioni al fine di assicurarne la consultazione mediante almeno un terminale dislocato su base provinciale, preferibilmente nell'ambito dell'ufficio per le relazioni con il pubblico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

3. Il provvedimento di cui al comma 1, lettera *l)*, è impugnabile ai sensi dell'articolo 27, commi 6 e 7.

ART. 30.

(Verifiche e controlli).

1. Per l'espletamento dei propri compiti, il Garante può richiedere al responsabile, al titolare, all'interessato o anche a terzi, di fornire informazioni e di esibire documenti.

2. Il Garante, qualora ne ricorra la necessità ai fini del controllo del rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, può disporre accessi alle banche di dati o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al medesimo controllo, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.

3. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede senza ritardo sulla richiesta del Garante con decreto motivato; le relative modalità di svolgimento sono individuate con il regolamento di cui all'articolo 31, comma 3.

4. I soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti a farli eseguire.

5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 220 delle norme di coordinamento del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

6. Per i trattamenti di cui agli articoli 4 e 14, comma 1, le verifiche sono effettuate per il tramite di un membro designato dal Garante. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento è stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, salvo che ricorrano i motivi di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 1 aprile 1981, n. 121.

7. Le verifiche di cui al comma 6 non sono delegabili. Qualora risultati necessario in ragione della specificità della verifica, il membro designato può farsi assistere da personale specializzato che è tenuto al segreto ai sensi dell'articolo 31, comma 6. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai membri del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un numero delimitato di addetti al relativo Ufficio individuati con il regolamento di cui all'articolo 31, comma 3.

ART. 31.

(Ufficio del Garante).

1. Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente è determinato, in misura non superiore a quarantacinque unità, su proposta del Garante medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, entro novanta giorni dalla data di nomina del Garante.

2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

3. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonché quelle dirette a disciplinare la riscossione dei diritti di segreteria e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato dal Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e di grazia e giustizia, e su parere conforme del Garante

stesso. Nel medesimo regolamento sono altresì previste le norme concernenti il procedimento dinanzi al Garante di cui all'articolo 27, commi da 1 a 5, secondo modalità tali da assicurare, nella speditezza del procedimento medesimo, il pieno rispetto del contraddittorio tra le parti interessate, nonché le norme volte a precisare le modalità della notificazione di cui all'articolo 7 per via telematica o mediante supporto magnetico o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro idoneo sistema. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale termine il regolamento può comunque essere adottato.

4. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedano, il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali.

5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'ufficio del Garante può avvalersi di sistemi automatizzati ad elaborazione informatica e di strumenti telematici, propri ovvero, salvaguardando le garanzie previste dalla presente legge, appartenenti ad enti pubblici convenzionati.

6. Il personale addetto all'ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto per quel che concerne il contenuto delle banche di dati e le relative modalità di funzionamento, di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

CAPO VIII.

SANZIONI

ART. 32.

*(Omessa o infedele notificazione
o comunicazione).*

1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede alle notificazioni o comunicazioni prescritte dagli articoli 6, comma 2, 7 e 26, ovvero indica in esse notizie incomplete o non rispondenti al vero, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Se il fatto concerne la notificazione prevista dall'articolo 16, comma 1, la pena è della reclusione sino ad un anno.

ART. 33.

(Trattamento illecito di dati personali).

1. Chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 12, 19 e 25, è punito con la reclusione sino a due anni o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre mesi a due anni.

2. Chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, comunica o diffonde dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 20, 21, 22 e 23 ovvero

del divieto di cui all'articolo 26, comma 3, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

3. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento, la reclusione è da uno a quattro anni.

ART. 34.

(Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati).

1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie ad assicurare la sicurezza dei dati personali, in violazione delle disposizioni dei decreti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15, è punito con la reclusione sino ad un anno. Se dal fatto deriva nocumento, la pena è della reclusione da due mesi a due anni.

2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso per colpa, le pene sono diminuite fino alla metà.

ART. 35.

(Inosservanza dei provvedimenti del Garante).

1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell'articolo 21, comma 2, o dell'articolo 27, commi 4 e 5, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

ART. 36.

(Pena accessoria).

1. La condanna per uno dei delitti previsti dalla presente legge importa la pubblicazione della sentenza.

ART. 37.

(Sanzioni amministrative).

1. Chiunque omette di fornire al Garante le informazioni richieste ai sensi degli articoli 30, comma 1, e 27, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.

2. La violazione del disposto di cui agli articoli 10, commi 1, e 2, e 22, comma 3, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni.

3. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente articolo è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

CAPO IX.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ED ABROGAZIONI

ART. 38.

(Legislazione regionale).

1. Nell'emanazione delle norme legislative per le materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, le regioni a statuto ordinario si attengono ai principi desumibili dalle disposizioni della presente legge, che costituiscono principi fondamentali ai sensi del medesimo articolo 117.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i rispettivi ordinamenti ai principi fondamentali desumibili dalla legge medesima, che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

ART. 39.

(Comunicazioni al Garante).

1. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto dalla presente legge è trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.

ART. 40.

(Disposizioni transitorie).

1. Fermo restando l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 13 e 27, le disposizioni della presente legge che prescrivono il consenso dell'interessato non si applicano in riferimento ai dati personali raccolti precedentemente alla data di entrata in vigore della legge stessa, o il cui trattamento sia iniziato prima di tale data.

2. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima della data di entrata in vigore della presente legge o nei novanta giorni successivi a tale data, le notificazioni e le comunicazioni prescritte dagli articoli 6, comma 2, 7 e 26 devono essere effettuate entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui all'articolo 31, comma 1, ovvero, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, entro il termine di nove mesi dalla medesima data.

3. Le misure di protezione di cui all'articolo 15, comma 2, devono essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ivi previsto. Fino al decorso di tale termine, i dati personali devono essere custoditi in maniera tale da evitare un incremento del rischio di cui all'articolo 15, comma 1.

4. Le misure di protezione di cui all'articolo 15, comma 3, devono essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti ivi previsti.

5. Nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti dei dati di cui all'articolo 21, comma 3, ad opera della pubblica amministrazione e degli enti pubblici, possono essere proseguiti anche in assenza delle disposizioni di legge indicate nel medesimo comma 3, previa comunicazione al Garante.

6. Per i trattamenti svolti senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati che non riguardino taluno dei dati di cui agli articoli 21 e 23, le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1° luglio 1996. I termini di cui al comma 2 decorrono da tale data.

7. In sede di prima applicazione della presente legge e fino alla nomina del Garante ai sensi dell'articolo 28, le funzioni del Garante sono svolte dal presidente dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

ART. 41.

(Modifiche a disposizioni vigenti).

1. L'articolo 10 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. - *(Controlli).* - 1. Il controllo sul centro elaborazione dati è esercitato dal Garante per la protezione dei dati, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.

2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneità o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimità del loro trattamento, l'autorità procedente ne dà notizia al Garante per la protezione dei dati.

3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.

4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non oltre venti giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio può omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, dandone informazione al Garante per la protezione dei dati.

5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi. Il tri-

bunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. ».

2. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è sostituito dal seguente:

« 1. È istituita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, denominata Autorità ai fini del presente decreto; tale Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. ».

3. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: « Il presidente e i membri sono nominati con determinazione adottata, d'intesa tra loro, dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. ».

4. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è sostituito dal seguente:

« 1. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, l'istituzione del ruolo del personale, il relativo trattamento giuridico ed economico e l'ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e su parere conforme dell'Autorità medesima. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2, 3 e 4 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, fermo restando il limite massimo complessivo di centocinquanta unità. Restano altresì fermi gli stanziamenti dei capitoli di cui all'articolo 5, comma 2, così come determinati per il 1995 e tenendo conto dei limiti di incremento previsti per la categoria IV per il triennio 1996-1998. ».

ART. 42.

(Abrogazioni).

1. Sono abrogate le disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con la presente legge e, in particolare, il quarto comma dell'articolo 8 ed il quarto comma dell'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 31, comma 1, il Ministro dell'interno trasferisce all'ufficio del Garante il materiale informativo raccolto in attuazione di tale disposizione.

2. Restano ferme le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 5 giugno 1990, n. 135, e successive modificazioni, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonché le vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi e di archivi di Stato. Restano altresì ferme le disposizioni di legge che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali.

3. Per i trattamenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), resta fermo l'obbligo di conferimento di dati ed informazioni di cui all'articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 1° aprile 1981, n. 121.

CAPO X.

COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE

ART. 43.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 521 milioni per l'anno 1995 ed in lire 4.553 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 44.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.